

1.

COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro-Urbino)



**REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. N.445/2000 ” Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”**

(approvato con deliberazione di giunta n.....del)

in vigore dal

Allegato A) Relazione

Allegato B) Testo del regolamento

Allegato C) Indice

**REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL
D.P.R. N.445/2000 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa"**

Allegato A) - Relazione

Il 1^o gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)*" alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Queste previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in forza del quale le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

Tali disposizioni devono essere osservate dalle pubbliche amministrazioni, così come individuate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro ed in quelli con l'utenza, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Le principali novità introdotte con la anzidetta normativa sono:

1. le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1^o gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
2. sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*"; le amministrazioni e i gestori dovevano conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1^o gennaio 2012, fossero prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Il rilascio di certificati che ne fossero privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. *c-bis* del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;
3. le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
4. le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure

organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

5. la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili dell'omissione.

Il quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli *"idonei controlli, anche a campione,"* di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede, invero, che *"In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza"*.

Inoltre, l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che *"... al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo [43, comma 2](#), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000."*

Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (www.digitpa.gov.it).

Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 58, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia, tra cui quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Allegato B) - Testo del Regolamento

Art.1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, ss.mm.ii., i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate all'amministrazione comunale, nonché quelli richiesti da parte delle pubbliche amministrazioni, così come individuate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da gestori di pubblici servizi, su dati e informazioni contenuti nelle banche dati del Comune di Fano e desumibili da pubblici registri od altro.
2. I controlli effettuati dal responsabile del procedimento che si conclude con un provvedimento emesso dal dirigente o funzionario titolare di posizione organizzativa dell'ente, sulle dichiarazioni sostitutive ricevute dai privati, nonché i riscontri per altre pubbliche amministrazioni su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art.2 Dichiarazioni sostitutive

1. Per dichiarazioni sostitutive si intendono:
 - a) le dichiarazioni di certificazioni di cui all'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che sono prodotte in luogo delle normali certificazioni;
 - b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del d.p.r.28 dicembre 2000, n.445, che possono essere rese dall'interessato per gli stati, le qualità personali o i fatti di cui egli abbia diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'articolo 46 del d.p.r. n.445/2000. In particolare, tali dichiarazioni possono essere rese in relazione a stati, qualità personali o fatti:
 - propri del dichiarante;
 - di altri soggetti, ma nell'interesse proprio del dichiarante;
 - di coloro che si trovino in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 4 del d.p.r. n.445/2000.
2. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
3. I dirigenti o funzionari incaricati di posizione organizzativa sono tenuti a predisporre i moduli necessari per la redazione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive da presentare all'amministrazione comunale, moduli che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare. Nei moduli per le istanze e nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, dovranno essere inseriti il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003. Sul sito istituzionale è resa disponibile la modulistica prevista dal d.p.r. n.445/2000 da utilizzare per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) e per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. (art. 47).

4. Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti, qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art.3 Rapporti con l'amministrazione e altre pubbliche amministrazioni

1. L'amministrazione é impegnata ad adottare ogni strumento necessario per l'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle dichiarazioni sostitutive. A tal fine favorisce, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati dell'amministrazione e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.
2. L'ufficio responsabile degli adempimenti di cui all'articolo 15 della legge n.183/2011 é il servizio inasaiia presso il servizio anagrafe, che acquisirà le richieste di verifica delle autocertificazioni esclusivamente a mezzo posta elettronica semplice e/o certificata, ai seguenti indirizzi: inasaiia@comune.fano.ps.it; comune.fano.inasaiia@emarche.it;

Detto ufficio deve:

- a) trasmettere ai dirigenti dei servizi competenti le richieste di verifica delle autocertificazioni avanzate da altre pubbliche amministrazioni favorendo e garantendo la trasmissione dei dati e/o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti a mezzo stipula di apposite convenzioni;
- b) favorire l'attività di primo contatto ed interfacciamento dell'ente con gli enti interessati alla definizione delle intese e/o convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice per l'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo n. 82/2005;
- c) verificare l'attività di ogni settore attraverso la predisposizione di un report annuale di controllo che indicherà:
 - in caso di svolgimento di attività certificante, il numero delle richieste pervenute da altri enti pubblici o gestori di pubblico servizio per il controllo sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e i tempi di evasione delle stesse;
 - in caso di svolgimento di attività nell'ambito di un procedimento amministrativo (amministrazione procedente), il numero delle richieste inviate ad altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblico servizio per il controllo delle stesse e i tempi di evasione da parte delle amministrazioni alle quali é stato richiesto il controllo;
 - il numero dei controlli a campione delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive effettuati di ogni settore.
3. I controlli di cui all'articolo 15 della legge n. 183/2011 sono svolti in forma complessiva dal servizio anagrafe- ina-saia ogni qual volta richiesti da organi di pubblica sicurezza, enti pubblici o gestori di pubblici servizi per la verifica e l'accertamento dello status personale e/o per le dichiarazioni rilasciate dai cittadini per l'accesso ai servizi demografici in genere; in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; a campione (fino al 5%) nei casi di ciascuna graduatoria disposta dall'ente per accesso a benefici e/o altro;
4. Nell'effettuare lo scambio di informazioni, l'amministrazione comunale si ispira a criteri di semplicità ed immediatezza, facendo esclusivo ricorso agli strumenti telematici, quali la posta elettronica semplice o certificata.

5. Le richieste di verifica, da parte delle amministrazioni procedenti, devono pervenire su carta intestata dell'ente, con indicazione del cognome, nome e qualifica del richiedente, agli indirizzi di posta elettronica di cui al comma 2 del presente articolo.
6. I dirigenti o funzionari di posizione organizzativa dell'ente, che attivano procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, devono intraprendere ogni azione utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre amministrazioni pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare collegamenti con altre pubbliche amministrazioni.
7. Qualora il complesso di dati o informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per l'amministrazione che per le pubbliche amministrazioni interessate, le relazioni istituzionali devono essere formalizzate con specifici protocolli d'intesa tecnico-operativi o con convenzioni.

Art.4 Accertamenti d'ufficio

1. L'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1 del d.p.r. n.445/2000, per i procedimenti di propria competenza, non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'articolo 46 del citato d.p.r., che siano attestati in documenti già in possesso dell'ente o che comunque la stessa sia tenuta a certificare. In luogo di tali atti o certificati, l'amministrazione comunale è tenuta ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Art.5 Tipologie di controlli

1. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la rispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni.
2. Il responsabile del procedimento che si conclude con un provvedimento emesso dal dirigente o funzionario titolare di posizione organizzativa dell'ente, è tenuto ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.
3. Il controllo a campione è effettuato su un numero di dichiarazioni sostitutive individuato dai dirigenti o funzionari titolari di posizione organizzativa, sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo 10.
4. Il controllo in caso di fondati dubbi è effettuato dai responsabili del procedimento nelle ipotesi indicate negli articoli 10, comma 5 e 11 del presente regolamento.
5. I controlli possono essere anche ordinati, a discrezione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, in relazione alla peculiarità di ogni singolo procedimento, di tipo preventivo o successivo.
6. Per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedurale.
7. Per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi.

Art.6 Modalità dei controlli

1. I dirigenti o funzionari titolari di posizione organizzativa dell'amministrazione, su richiesta del responsabile del procedimento, possono attivarsi, in base ai rapporti definiti in forza del precedente articolo 3, presso altre pubbliche amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive.
2. Le verifiche dirette sono effettuate accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.
3. Le verifiche indirette sono effettuate quando il dirigente o il funzionario di posizione organizzativa dell'amministrazione procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più dichiarazioni sostitutive, e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi.
4. Nei casi di verifica indiretta, i dirigenti o funzionari titolari di posizione organizzativa, sono tenuti a chiedere alle amministrazioni certificanti, di indicare nella risposta, oltre alla conferma da parte delle stesse degli elementi rappresentati e/o richiesti dallo stesso dirigente o funzionario procedente e alla data del controllo, anche l'ufficio ed il responsabile del procedimento che ha effettuato il controllo.

Art.7 Termini per l'effettuazione dei controlli

1. I controlli devono essere attivati, a fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa:
 - a) entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, nel caso di controllo preventivo;
 - b) entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo, nel caso di controllo successivo.

Art.8 Irregolarità e/o omissioni sanabili rilevate nei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevate irregolarità e/o omissioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento, a rettificare e/o integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni.
2. Al fine di poter procedere alla regolarizzazione, il responsabile del procedimento, deve verificare:
 - a) l'evidenza dell'irregolarità e/o omissione, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 12;
 - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità da parte dell'interessato di sanare l'irregolarità e/o l'omissione con una dichiarazione integrativa.
3. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

Art.9 Oggetto dei controlli

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 2 dell'articolo 5, i responsabili del procedimento devono controllare prioritariamente le dichiarazioni sostitutive relative ai procedimenti finalizzati ad ottenere benefici in ambito assistenziale, fiscale, previdenziale, in tema di assegni familiari, del diritto allo studio e di ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione, nonché nell'ambito delle

procedure di gara e concorsuali ed in materia di edilizia privata, lavori pubblici, patrimonio, commercio, demanio marittimo, ambiente e similari.

Art.10 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

1. I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati su un congruo numero di dichiarazioni (che non potrà mai essere inferiore al 5% del totale dichiarazioni), determinato dai dirigenti o funzionari titolari di posizione organizzativa, in misura percentuale al complesso delle dichiarazioni stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'amministrazione comunale.
2. Ad eccezione di quanto previsto dai commi 5 e 6, la percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione é determinata dai dirigenti o funzionari titolari di posizione organizzativa e non può essere inferiore al 5%.
3. Nell'ambito dei limiti del controllo percentuale di cui al comma precedente, per ogni singolo procedimento, anche di natura uguale o simile, può essere variata la misura percentuale del campione in relazione a mutamenti del quadro funzionale di riferimento od organizzativo generale dell'amministrazione.
4. La scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:
 - a) con sorteggio casuale in riferimento alle dichiarazioni sostitutive da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
 - b) con sorteggio definito sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche presentate, a partire dalla numero e fino alla numero, etc.);
 - c) con ogni altro criterio individuato preventivamente dal dirigente e/o funzionario titolare di posizione organizzativa.
5. I controlli a campione aventi ad oggetto le dichiarazioni sostitutive relative alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, vengono effettuati sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successivo regolamento (d.p.r. n. 207/2010) come successivamente modificati ed integrati.
6. Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, il controllo viene effettuato esclusivamente sulle dichiarazioni sostitutive presentate dall'aggiudicatario del servizio o della fornitura e preferibilmente prima della chiusura del contratto.
7. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il fondato dubbio che le dichiarazioni sostitutive complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento oggetto di controllo, possano essere non veritiere, i dirigenti o funzionari di posizione organizzativa devono ricorrere ad un controllo puntuale su tutte le dichiarazioni sostitutive presentate.

Art.11 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondati dubbi

1. Ogni volta che emergano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive presentate, il responsabile del procedimento é tenuto ad effettuare il controllo.

2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo alle situazioni dalle quali emergano elementi di palese incoerenza delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
3. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle dichiarazioni sostitutive emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Art.12 Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

1. Qualora il controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'amministrazione comunale, i dirigenti o funzionari titolari di posizione organizzativa sono tenuti ad attivarsi immediatamente trasmettendo gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, indicando il soggetto presunto autore dell'illecito penale.
2. Nell'inoltare la segnalazione all'autorità giudiziaria deve essere indicata espressamente la notizia criminis ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale.
3. I dirigenti o funzionari titolari di posizione organizzativa devono anche attivarsi ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
4. Quando si tratti di controllo preventivo, devono provvedere ad escludere il soggetto che abbia dichiarato il falso dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione.
5. Quando si tratti di controllo successivo, devono adottare immediatamente o far adottare dal soggetto competente, il provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo.

Art.13 Controlli effettuati dall'Amministrazione per conto di altre pubbliche amministrazioni

1. I dirigenti o funzionari di posizione organizzativa dell'amministrazione comunale possono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre pubbliche amministrazioni con i criteri indicati nell'articolo 3 del presente regolamento.
2. Quando all'amministrazione comunale sono trasmesse, sia in modo formale che informale, segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi su profili di dubbio riguardanti dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa, il dirigente o funzionario titolare di posizione organizzativa interessato può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti.
3. Gli stessi dirigenti, funzionari di posizione organizzativa o loro delegati sono tenuti a rendere alle amministrazioni pubbliche o gestori di pubblici servizi richiedenti le informazioni dovute entro trenta giorni.
4. In tutti i casi le comunicazioni relative ai controlli effettuati devono contenere l'indicazione della conferma degli elementi rappresentati e/o richiesti, dell'ufficio e del dipendente che ha effettuato il controllo, oltre che della data in cui si è dato corso alla verifica richiesta.

Art.14 Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui é stato approvato con la relativa deliberazione.

**REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL
D.P.R. N.445/2000 ” Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”**

Allegato C) – Indice

Indice generale

Allegato A) - Relazione	2
Allegato B) - Testo del Regolamento.....	4
Art.1 Oggetto e finalità.....	4
Art.2 Dichiarazioni sostitutive.....	4
Art.3 Rapporti con l'amministrazione e altre pubbliche amministrazioni.....	5
Art.4 Accertamenti d'ufficio.....	6
Art.5 Tipologie di controlli.....	6
Art.6 Modalità dei controlli.....	7
Art.7 Termini per l'effettuazione dei controlli.....	7
Art.8 Irregolarità e/o omissioni sanabili rilevate nei controlli.....	7
Art.9 Oggetto dei controlli.....	7
Art.10 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione.....	8
Art.11 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondati dubbi.....	8
Art.12 Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni.....	9
Art.13 Controlli effettuati dall'Amministrazione per conto di altre pubbliche amministrazioni.....	9
Art.14 Norme finali.....	10
Allegato C) – Indice.....	10

